Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 9. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. 483.

Autorizzazione all'Istituto Lombardo - Accademia di scienze e lettere, con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 483. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto Lombardo - Accademia di scienze e lettere, con sede in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 4.700.000 nominali, investite in cartelle del Credito Fondiario Sardo al 5%, disposta in suo favore da enti vari e da privati allo scopo di onorare la memoria del dottor Corrado Fuortes mediante l'istituzione, presso il medesimo Ente, di un premio a lui intestato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 175. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. 484.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Opera diocesana di assistenza religiosa e sociale « Sant'Archelao », con sede in Oristano (Cagliari).

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Opera diocesana di assistenza religiosa e sociale « Sant'Archelao », con sede in Oristano (Cagliari), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 3. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. 485.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio V, nel comune di Alessandria.

N. 485. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alessandria in data 7 ottobre 1965, integrato con dichiarazione del 31 gennaio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio V, nella zona di Porto Marengo del comune di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 4. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1966, n. 486.

Modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale del fante, con sede in Roma.

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale del fante, con sede in Roma, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1959, n. 457.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 7. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1966, n. 487.

Modificazione allo statuto del Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

N. 487. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvata la modifica all'art. 56, terzo comma, dello statuto del Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 173. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei giardini e aree adiacenti al Porto Canale, sita nel territorio del comune di Pescara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i giardini e le zone adiacenti al Porto Canale e fiancheggianti il Palazzo del Governo nella città di Pescara;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo comunale di Pescara;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona dei giardini fiancheggianti il Palazzo del Governo di Pescara e l'insieme dei palazzi pubblici della città hanno un notevole interesse pubblico perchè costituiscono un complesso di quadri naturali veramente pregevoli, avente inoltre un caratteristico aspetto di grande valore estetico e tradizionale e che tali valori risultano completati dal lungo fiume Pescara e dalle attigue zone verdi;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pescara, costituita dai giardini e dalle zone adiacenti al Porto Canale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è così specificata: zona compresa tra il mare Adriatico, una linea che corre sul lato esterno del molo guardiano e prosegue parallelamente a 20 metri dalla sponda sinistra del fiume Pescara, fino all'intersezione con l'asse della via Gobetti, indi dall'asse medesimo fino all'intersezione con l'asse della via Alessandro Manzoni, indi dall'asse stesso e dal suo prolungamento sino al mare; zona compresa tra una linea che corre a venti metri dalla ponda sinistra del fiume Pescara fino all'intersezione dell'asse del corso Vittorio Emanuele, indi dall'asse stesso fino all'intersezione dell'asse della stradina che corre lungo il fronte nord-ovest del palazzo dell'I.N.P.S. sino all'intersezione con l'asse della via Perugia, indi dall'asse medesimo e dal suo prolungamento fino al fiume.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Pescara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pescara

Seduta del giorno 26 aprile 1962 - Verbale n. 7

(*Omissis*).

CITTÀ DI PESCARA - Tutela giardini e zone adiacenti al Porto Canale.

La zona dei giardini fiancheggiante il Palazzo del Governo e l'insieme dei palazzi pubblici della città costituisce unitamente ai medesimi un complesso di bellezze naturali veramente pregevole costituente un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

Tali valori risultano completati dal lungo fiume Pescara e dalle attigue zone verdi; pertanto chiedo alla Commissione che i giardini e le zone adiacenti al Palazzo del Governo ivi compresa la pineta di proprietà privata già notificata ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778, come appresso delimitata, vengono proposte per la tutela di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Zona compresa tra il mare Adriatico, la sponda sinistra del Porto Canale del fiume Pescara sino all'intersezione con l'asse del corso Vittorio Emanuele II indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse del viale A. Manzoni, indi dall'asse medesimo e da suo prolungamento sino al mare.

Dopo ampia discussione alla quale intervengono tutti i membri, stabilisce che la zona da tutelare è la seguente:

zona compresa tra il mare Adriatico, la sponda sinistra del fiume Pescara fino all'intersezione con l'asse della via Gobetti, indi dall'asse medesimo fino all'intersezione con l'asse di via Manzoni, indi dall'asse stesso e dal suo prolungamento sino al mare;

zona compresa tra la sponda sinistra del Pescara fino all'intersezione dell'asse del corso Vittorio Emanuele, indi dall'asse stesso sino all'intersezione dell'asse della stradina che corre lungo il fronte nord-ovest del palazzo dell'I.N.P.S. sino all'intersezione con l'asse della via Perugia, indi dall'asse medesimo e del suo prolungameno fino al fiume. La proposta risulta approvata all'unanimità dalla Commissione.

(*Omissis*).

Il presidente: FUSILLI

Il segretario: MATTIONI

(5354)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1966.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, numero 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1965 registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1965, registro n. 31 Finanze, foglio n. 262;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 21 gennaio 1966;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale del 30 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 novembre 1965: